



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FRAGNI ENRICO (id FSI 101586)

Con segnalazione del 30 agosto 2019 veniva riferito dall'Arbitro del “29° Festival Internazionale di Porto San Giorgio 2019” LATTANZI Giovanni (A.N.) che:

“Premessa: il giocatore Fragni Enrico il giorno 29/08/2019 ore 14,30 prima dell'inizio del turno 7 ha dichiarato all'arbitro Giovanni Lattanzi che il 9 turno si sarebbe ritirato. Confermato il giorno successivo prima dell'inizio del turno 8.

All'8 turno di gioco dell'Open C, (3 scacchiera Di Petta Federico – Fragni Enrico), dopo circa due ore dall'inizio del turno (17,20 circa), alla 28ma mossa chiede patta. L'avversario Di Petta Federico esegue la sua successiva mossa e rifiuta la patta. Fragni Enrico continua fino all'esecuzione e conclusione della 29a mossa, si alza e esce dalla sala di gioco senza dire nula all'arbitro del settore Giovanni Lattanzi (17,30 circa), né al giocatore avversario. L'avversario esegue la sua 30 mossa ed attende la caduta della bandierina.

Nell'attesa l'arbitro Giovanni Lattanzi verifica nell'altra sala, nei bagni, nell'area fumatori ma non vi è traccia di Fragni Enrico.

Verificando in sala analisi, alcuni giocatori mi hanno riferito che Fragni aveva in spalla il suo zaino e parlando con uno spettatore indicava che era tardi e perdeva il treno.

Essendo anche fiduciario delle Marche ha verificato che il sig. Fragni Enrico si è iscritto anche al torneo 5 Città di Ancona, nella vicina Osimo (circa 70 km da PSGiorgio) con inizio del 1 turno alle ore 19,00. Ho chiesto all'arbitro che è stato nominato al torneo e mi ha confermato che Fragni Enrico ha pagato l'iscrizione ed è stato abbinato al primo turno per il torneo”.

Non perveniva nota alcuna da parte del tesserato.

L'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

L'articolo 11 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che:



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

“11.1 I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi. 11.2.1 L’area della competizione è definita come l’insieme dell’area di gioco, i bagni e servizi igienici, i salotti per il riposo dei giocatori, l’area ristoro, l’area riservata ai fumatori e altri spazi definiti dall’arbitro. 11.2.2 L’area di gioco è definita come il luogo in cui vengono giocate le partite di una competizione. 11.2.3 Solo con il permesso dell’arbitro: 11.2.3.1 Un giocatore può lasciare l’area della competizione. 11.2.3.2 Il giocatore che ha il tratto può essere autorizzato a lasciare l’area di gioco. 11.2.3.3 Una persona che non sia né un giocatore né un arbitro può essere autorizzata ad accedere all’area di gioco. 11.2.4 Le regole di un evento possono precisare che l’avversario di un giocatore che ha il tratto debba informare l’arbitro quando desidera uscire dall’area di gioco.....”.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza l'antisportività della condotta posta in essere da Fragni Enrico. Il giocatore, qualora avesse voluto abbandonare, avrebbe ben potuto comunicare questa decisione all'avversario senza costringere quest'ultimo ad attendere inutilmente lo scadere del tempo.

Del resto, è fatto assoluto divieto ai giocatori di abbandonare l'area di gioco a partita in corso senza l'autorizzazione dell'arbitro.

In data 11/12/2015, il tesserato è già stato sanzionato con la sospensione per mesi due (si veda la decisione GSN/FSI 2015/33 – 11.12.2015 – Fragni Enrico, Di Biccari Giovanni) ed in data 18/01/2018 il tesserato è già stato sanzionato con la sospensione per mesi due (si veda la decisione GSN/FSI 2018/157 – 18.01.2018 – Fragni Enrico).

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la **sospensione per giorni trenta** nei confronti del tesserato FRAGNI ENRICO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale